

***Oggetto: Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle
Amministrazioni dello Stato***

Il modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari), relativo al periodo d'imposta 2016, attraverso il quale è possibile l'invio delle informazioni fiscali prima gestite nei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, è stato fortemente semplificato, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche (contenenti tutte le informazioni relative ai percipienti) che i sostituti d'imposta hanno già trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Il nuovo modello 770/2017, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello "ordinario", si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:

- ai versamenti (quadri ST e SV);
- al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
- alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute *ex* articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).

Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 è precisato che queste ultime non sono tenute alla

compilazione dei quadri ST, SV e SX, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

Ciò premesso, alcune Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno rappresentato dei dubbi sull'adempimento relativo alla trasmissione del modello 770, chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all'Agenzia delle Entrate, siano comunque tenute all'invio del solo frontespizio.

Al riguardo, si precisa che, nell'ipotesi sopra descritta, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" qualora l'Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l'invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell'Amministrazione inserire il codice "1" nella casella "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" del Frontespizio del Modello 770/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE